



SEGRETERIA GENERALE

**RACCOLTA DEGLI STATUTI E
REGOLAMENTI IN VIGORE NEL
COMUNE DI AREZZO**

**REGOLAMENTO PER
LA GESTIONE E L'USO
DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 50 DEL 31.03.2022

COMUNE DI AREZZO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

(Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 31/3/2022)

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità e obiettivi

Art. 4 - Gestione, accesso e uso degli impianti sportivi comunali

TITOLO 2 – CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5 - Destinatari della concessione in uso

Art. 6 - Procedura per la concessione in uso

Art. 7 - Palestre scolastiche

Art. 8 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

Art. 9 - Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni in uso

TITOLO 3 – CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 10 - Destinatari della concessione in gestione di impianti sportivi

Art. 11 - Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni

Art. 12 - Tipologia delle concessioni

Art. 13 - Concessione in gestione e uso

Art. 14 - Concessioni in gestione degli impianti senza rilevanza economica

Art. 15 - Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica

Art. 16 - Concessione per l'ammodernamento, la riqualificazione, la costruzione e successiva gestione

Art. 17 - Norme generali sulla manutenzione

Art. 18 - Durata della concessione in gestione

Art. 19 - Divieti

Art. 20 - Decadenza e revoca delle concessioni

TITOLO 4 – NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Norme generali sulla vigilanza

Art. 22 - Rinvii

Art. 23 - Norme transitorie e finali

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Arezzo, nonché degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso dal Comune da soggetti terzi.
2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative, in un'ottica diretta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi del comune di Arezzo è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale e di criteri oggettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
4. Il Comune di Arezzo, nel perseguire interessi generali della collettività in materia di sport, mette gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono attività sportive definite di pubblico interesse.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per Comune il Comune di Arezzo;
 - b) per concessione in uso, l'atto con il quale il Comune concede l'utilizzo di uno spazio all'interno di un impianto sportivo comunale per lo svolgimento delle attività nello stesso previste; rientrano in tale tipologia anche gli spazi delle palestre scolastiche in orario extra scolastico;
 - c) per concessione in gestione, l'atto con il quale il Comune affida a soggetti terzi l'intera gestione di un impianto sportivo comunale;
 - d) per concessione in gestione e uso, il provvedimento con il quale il comune concede in gestione alcune attività legate all'impianto sportivo e l'uso di spazi attrezzati in esso compresi per lo svolgimento di determinate attività sportive;
 - e) per Concessionario, il soggetto terzo al quale è stata affidata la gestione di un impianto sportivo comunale.
2. Ai fini del presente Regolamento, si intende:
 - a) per impianto sportivo, la struttura all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso nonché di eventuali zone spettatori servizi accessori e di supporto;
 - b) per impianto senza rilevanza economica quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
 - c) per impianto con rilevanza economica gli impianti la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito;
 - d) sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;
 - e) associazione o società sportivo dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Art. 3 - Finalità e obiettivi

1. Il Comune di Arezzo, riconoscendo all'attività sportiva un ruolo fondamentale per la promozione della salute e del benessere dei cittadini, l'educazione, l'inclusione, persegue le seguenti finalità:

- a) diffusione dell'attività sportiva per tutti come diritto fondamentale dei cittadini e strumento per il benessere della persona, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
 - b) incremento dei praticanti l'attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa in ogni fascia di età;
 - c) promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione delle malattie e delle dipendenze;
 - d) contrasto al doping;
 - e) promozione dell'attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa per i diversamente abili, per l'integrazione e il recupero della motricità nonché la partecipazione sociale;
 - f) diffusione delle discipline sportive per dare pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
 - g) valorizzazione del talento agonistico;
 - h) promozione delle attività educative per l'attività fisica degli istituti scolastici;
 - i) valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato sportivo;
 - j) promozione dell'utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici in orario extra scolastico;
 - k) promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport, garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli.
2. Il Comune di Arezzo promuove le finalità di cui al comma 1 attraverso i propri uffici, nonché con le strutture locali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), e Federazioni sportive nazionali (FSN), le Discipline sportive Associate (DSA), gli enti di promozione sportiva (EPS), le Associazioni Benemerite (AB), i Gruppi sportivi militari e i Corpi civili dello Stato riconosciuti dal CONI e con tutti i soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il comune di Arezzo opererà per:
- a) adeguamento e riqualificazione degli impianti sportivi comunali e delle loro attrezzature, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione di impatto ambientale;
 - b) realizzazione di impianti sportivi pubblici e della loro manutenzione, anche in sinergia tra pubblico e privato;
 - c) organizzazione, diretta e indiretta, di iniziative sul tema e eventi sportivi, che interessino il territorio comunale;
 - d) erogazione contributi diretti e indiretti ai soggetti di cui al comma 2, per progetti, iniziative, manifestazioni sportive;
 - e) erogazione di contributi ordinari e straordinari finalizzati a sostenere la gestione degli impianti sportivi comunali da parte dei soggetti di cui al comma 2.
4. Nel rispetto della normativa sugli Enti locali e sulla base della situazione economico-finanziaria dell'Ente, persegue le suddette finalità prestando particolare attenzione all'equilibrio economico delle gestioni.

Art. 4 - Gestione, accesso e uso degli impianti sportivi comunali

1. Il Comune gestisce gli impianti sportivi di sua proprietà nei seguenti modi:
- a) Gestione diretta, tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli impianti, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire;
 - b) Gestione indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti sportivi a soggetti terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica.
2. Per ogni impianto sportivo, il Comune deve comunque garantire l'accesso e l'uso per tutti i cittadini. L'amministrazione regola l'utilizzo degli impianti sportivi da parte dei singoli cittadini non aderenti ad alcuna società sportiva o aderenti a società sportive diverse dal concessionario, ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni.

3. Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è previsto il pagamento di tariffe d'uso, come previsto dal successivo art. 7.

4. La Giunta Comunale può inoltre stabilire una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti concessi in gestione, destinata ad iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate; modalità e quantità della suddetta riserva è stabilita nell'avviso di gara e nella convenzione relativa.

TITOLO 2 – CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5 - Destinatari della concessione in uso

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi in uso ai seguenti soggetti:
 - a) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI o al CIP;
 - b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - c) Associazioni benemerite che svolgono attività sportiva;
 - d) Gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato che svolgono attività sportiva;
 - e) Istituzioni scolastiche;
 - f) Associazioni sportive dilettantistiche;
 - g) Società sportive professionistiche;
 - h) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
 - i) Associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, sociali;
 - j) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive (solo nel caso in cui l'impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato).
2. In via residuale, gli spazi possono essere concessi in uso anche a soggetti privati per i quali sia riconosciuto il pubblico interesse, dopo l'assegnazione ai soggetti di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui ai precedenti punti da a) a j), durante lo svolgimento dell'attività sportiva, dovranno possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la gestione della sicurezza e delle emergenze, nonché con riferimento alla L.R. n. 68/2015 che prevede l'obbligo a carico degli utilizzatori di impianti sportivi di garantire la presenza di almeno una persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore (DAE), salvo diverso accordo con i soggetti concessionari degli impianti.

Art. 6 - Procedura per la concessione in uso

1. Le domande di concessione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, vengono presentate:
 - a) al Servizio competente in materia di sport del Comune, per tutti gli impianti gestiti direttamente dal comune;
 - b) ai soggetti concessionari, per gli impianti concessi in gestione a terzi, con tempi e modalità stabilite dalla convenzione in essere tra il Comune e lo stesso Concessionario, che verranno pubblicizzate dall'amministrazione comunale in occasione della pubblicazione dell'avviso che avvia il procedimento di programmazione per le strutture di propria competenza.
2. La domanda dovrà essere presentata su apposito modello unificato e secondo tempi e modalità disciplinati dal servizio sport del comune. Nell'istanza dovrà essere specificata il tipo di disciplina per la quale si fa richiesta di utilizzo, l'impianto di preferenza, l'orario, il giorno, il periodo in cui si intende svolgere l'attività, dovrà contenere inoltre gli elementi necessari alla valutazione in base ai criteri di cui al successivo comma 5.
3. Nell'assegnare gli spazi annualmente, il Servizio Sport, o il soggetto affidatario della gestione, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, seguono i seguenti principi:
 - a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;

- b) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
- c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
- d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati *e fragili*;
- e) garantire lo sviluppo delle attività motorie e la promozione dello sport tra i giovani;
- f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
- g) verificare l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi;
- h) privilegiare nell'assegnazione i soggetti aventi sede nel territorio del Comune di Arezzo e nei comuni confinanti, in subordine alle società con sede nella Provincia e quindi nella Regione.

4. Il concessionario, laddove abbia interessi diretti nell'uso dell'impianto sportivo che gestisce, dovrà applicare i principi e i criteri che regolano l'assegnazione degli spazi in maniera imparziale e trasparente, comunicando a tutti gli interessati le risultanze dell'istruttoria svolta e comunicando al Comune il programma di assegnazioni dell'impianto.

5. In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, la concessione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività sportive da essi svolte:

- a) livello dell'attività agonistica praticata, intesa come consistenza numerica degli atleti tesserati che partecipano a campionati ufficiali (internazionali, nazionali, regionali, provinciali, ecc.);
- b) società o associazioni che garantiscano sull'impianto il maggior numero di praticanti;
- c) attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con disagio socio-sanitario (psichico, sociale, sanitario, ecc.);
- d) società o associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

6. Gli spazi negli impianti sportivi comunali possono essere concessi:

- a) in uso annuale (per annualità si intende l'anno sportivo);
- b) in uso straordinario/occasionale, qualora compatibile con la programmazione annuale.

7. La durata della concessione in uso annuale ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata, se non altrimenti specificato nell'atto di assegnazione.

8. Le procedure di acquisizione delle istanze per l'uso verranno rese note a tutti gli interessati di norma entro il 31 maggio di ciascun anno. A seguito di istruttoria delle richieste per gli impianti sportivi a gestione diretta, il Comune rende nota la programmazione annuale degli utilizzi, di norma entro il 30 luglio di ciascun anno e ne darà comunicazione ai richiedenti motivando le mancate assegnazioni.

9. I soggetti assegnatari della concessione in uso dell'impianto sportivo comunale si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo stesso. Si assumono anche le responsabilità legate agli adempimenti in ordine alla sicurezza per gli interventi di primo soccorso e antincendio ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

10. E' vietata la "sub-concessione" degli spazi da parte degli assegnatari in favore di terzi, a pena dell'immediata decadenza della concessione, nel caso in cui un assegnatario intenda rinunciare agli spazi avuti in concessione di uso, dovrà comunicarlo al soggetto competente per la programmazione che riassegnerà lo spazio in base alle istanze ricevute e alle risultanze della istruttoria svolta.

11. La concessione in uso temporaneo per manifestazioni extra sportive degli impianti comunali potrà essere autorizzata, previa richiesta da presentare direttamente al comune per gli impianti a gestione diretta, mentre per gli impianti in concessione sarà necessario presentare richiesta al concessionario e avere il nulla osta del comune.

Art. 7 – Palestre scolastiche

1. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del DPR n.567 del 10/10/1996 e s.m.i. sono messi a disposizione e assegnati in uso alle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune o nei comuni confinanti.
2. Per quanto concerne l'assegnazione in uso degli spazi nelle palestre comunali scolastiche alle società sportive, il loro utilizzo sarà concesso nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, di norma dopo le ore 17 ed è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione Comunale e il soggetto assegnatario degli spazi sportivi in cui saranno dettagliate le modalità di utilizzo dell'impianto e gli adempimenti previsti.
3. Con apposito accordo tra il comune e i dirigenti scolastici, verranno disciplinati i rapporti per l'uso delle palestre scolastiche comunali da parte delle società e associazioni sportive, con particolare riferimento al loro eventuale utilizzo in orario extrascolastico da parte di centri sportivi scolastici, qualora istituiti ai sensi della normativa vigente (art. 2 della legge n. 86/2019).
4. In relazione alla normativa vigente, il Comune favorisce l'utilizzo degli impianti sportivi comunali per lo svolgimento di attività curricolari di educazione fisica per le scuole elementari che sono sprovviste di palestra scolastica, in accordo con i dirigenti scolastici.

Art. 8 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari, il pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. Nella determinazione di tali tariffe, il Comune deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione dell'impianto, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti svantaggiati.
3. Le tariffe sono di norma maggiorate nel caso di utilizzo per attività e manifestazioni extra sportive.
4. Le tariffe per lo svolgimento di attività sportiva libera sono corrisposte anticipatamente al soggetto gestore o al comune, per gli impianti gestiti in via diretta.
5. Le tariffe dovute per l'uso di impianti sportivi da parte delle società sportive vengono fatturate di norma mensilmente e devono essere corrisposte entro 30 gg dalla fatturazione. E' facoltà del Comune disporre un pagamento anticipato a titolo di acconto delle tariffe da parte delle società sportive assegnatarie nella misura del 20%.
6. Il mancato pagamento delle tariffe comporta la decadenza dalla concessione in uso ovvero, qualora non sanata, l'impossibilità per il medesimo soggetto di richiedere l'assegnazione o la gestione di impianti sportivi comunali.

Art. 9 - Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni in uso

1. Il Comune può sospendere temporaneamente le concessioni in uso degli impianti sportivi di sua proprietà in caso di necessità, dandone comunicazione con congruo anticipo (qualora sia possibile), per svolgere manifestazioni sportive o extra-sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione Comunale, nel caso in cui gli stessi vengano individuati quali luoghi di svolgimento delle tornate elettorali, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili con le modalità previste dall'assegnazione in uso, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale. In tali casi gli utilizzatori dell'uso degli spazi sportivi non dovranno corrispondere al Comune le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.
2. Il Comune ha facoltà di dichiarare la decadenza dalle concessioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:
 - a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
 - b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
 - c) abbiano violato le disposizioni contenute nella convenzione di assegnazione (esempio utilizzo dell'impianto in giorni o orari ulteriori e/o diversi da quelli concessi);

- d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.
3. Per gli impianti a gestione diretta, la decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei precedenti punti a), b), c), d) e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.
4. Per gli impianti in concessione (ad eccezione degli impianti in concessione e uso di cui all'art. 13), il concessionario della gestione procede a disporre la decadenza delle assegnazioni in uso dei soggetti utilizzatori in base alle condizioni sopra riportate: il provvedimento dovrà essere comunicato e approvato dall'amministrazione comunale.
5. La decadenza della concessione in uso di un impianto sportivo, disposta con atto amministrativo, determina l'automatica esclusione da parte del soggetto utilizzatore di poter usare e/o gestire un impianto sportivo di proprietà del Comune per un periodo determinato sulla base della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie previste nella convenzione d'uso.
6. Il Comune può revocare le concessioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per i seguenti motivi:
- a) sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento dell'assegnazione;
 - b) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

TITOLO 3 – CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 10 - Destinatari della concessione in gestione di impianti sportivi

1. Il Comune affida la gestione degli impianti sportivi comunali secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
2. La concessione in gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.
3. L'affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un concessionario avviene tramite procedura ad evidenza pubblica, che ne garantisca effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati.

Art. 11 - Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni

1. Il rapporto tra Comune e Concessionario è regolato da apposita convenzione di gestione che presenta i seguenti contenuti minimi ai sensi della legge R. Toscana n. 21/2015:
- a) identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
 - b) durata della concessione;
 - c) attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
 - d) obbligo di dotare gli impianti di defibrillatore;
 - e) programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
 - f) modalità per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte dei singoli cittadini non aderenti ad alcuna società sportiva o aderenti a società sportive diverse dal concessionario;
 - g) gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.);
 - h) applicazione e riscossione tariffe;
 - i) pagamento del canone;
 - j) intestazione e pagamento delle utenze;
 - k) piano di manutenzione ordinaria dell'impianto, nomina responsabile tecnico;
 - l) norme sul personale in servizio e indicazione di figure professionali specifiche laddove necessario per la natura dell'impianto;
 - m) divieto di sub concessione delle attività principali della concessione;

- n) nomina del responsabile della struttura (datore di lavoro), responsabile del servizio prevenzione e protezione, redazione del documento di valutazione dei rischi;
 - o) garanzie e idonee coperture assicurative;
 - p) forme di controllo da parte del Comune di Arezzo;
 - q) obbligo per il Concessionario di redigere una relazione annuale economico gestionale, relativa alle attività sportive, ricreative e culturali svolte, unitamente al rendiconto delle spese e delle entrate dell'impianto, relativamente alla gestione in concessione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune.
2. Il contenuto minimo di cui al comma 1 delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura specifica dell'impianto sportivo oggetto di concessione.

Art. 12 – Tipologia delle concessioni

1. Le tipologie di concessione della gestione sono le seguenti:
- a) concessione in gestione e uso;
 - b) concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica;
 - c) concessione in gestione di impianti con rilevanza economica;
 - d) concessione per l'ammodernamento, la riqualificazione, la costruzione e successiva gestione.

Art. 13 – Concessione in gestione e uso

1. Si stabilisce un rapporto di concessione in gestione ed uso quando l'impianto viene affidato ad un soggetto utilizzatore, con le seguenti condizioni:

- a) è a carico del concessionario l'onere di custodire, pulire, allestire (ove necessario) gli spazi sportivi, effettuare la manutenzione minuta, controllare il rispetto delle norme vigenti per lo svolgimento dell'attività sportiva;
- b) in considerazione dell'accoglienza da parte del concessionario degli oneri previsti dalla precedente lett. a), il comune riconoscerà un contributo al concessionario. In alternativa il comune potrà affidare al concessionario la riscossione degli importi dovuti dagli altri assegnatari per l'utilizzo degli spazi comunali. Il concessionario è tenuto a versare al Comune una quota, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, del totale delle tariffe applicate per l'utilizzo degli spazi, in coerenza con il tariffario approvato per l'anno in corso;
- c) spetta al Comune la programmazione dell'uso degli spazi, il pagamento delle utenze e delle assicurazioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;

2. I soggetti interessati alla concessione di gestione ed uso dovranno manifestare tale interesse contestualmente alla domanda di utilizzo degli spazi da presentarsi nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione, secondo i termini previsti dall'art. 6.

3. Valutate le domande pervenute, il servizio Sport individua direttamente il titolare della concessione di gestione ed uso per ciascun impianto, nel caso ci sia un unico utilizzatore dell'impianto o un unico soggetto resosi disponibile.

In caso di pluralità di domande di gestione ed uso si affida la concessione in virtù dei seguenti criteri:

- a) uso prevalente dell'impianto;
- b) radicamento sul territorio sede dell'impianto, inteso come uso dell'impianto nel quinquennio precedente;
- c) valore della società dal punto di vista sportivo intendendosi come numero dei tesserati, numero dei fruitori dell'attività sportiva erogata dalla società;
- d) valenza sociale del proponente (attività svolta a supporto di fasce deboli).

4. La durata delle concessioni in gestione e uso corrisponde di norma a quella prevista per le assegnazioni in uso degli spazi, di norma annuale come previsto all'art. 6 comma 7.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano di norma alle palestre scolastiche e alle palestre di piccole dimensioni. Nel caso di palestre scolastiche, la concessione è disposta per gli orari di utilizzo extra scolastico, come previsto all'art. 7 comma 2.
6. La concessione in gestione e uso può essere disposta anche per l'uso straordinario degli impianti (giornaliero o pluri-giornaliero) con modalità da stabilirsi nell'atto di concessione d'uso e gestione o apposito documento redatto per l'evento.

Art. 14 - Concessione in gestione degli impianti senza rilevanza economica

1. Per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, ovvero gli impianti la cui gestione non è in grado di produrre reddito e va assistita da parte del Comune, l'amministrazione comunale può erogare un contributo per la gestione, necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario, la cui entità sarà determinata in sede di Avviso pubblico e verrà calcolato come differenza tra le spese di gestione e eventuali introiti derivanti sia dall'uso sportivo che da eventuali altri servizi (pubblicità, somministrazione, etc.).
2. La procedura di scelta del soggetto gestore è sottratta alle norme relative alle Concessioni di servizi pubblici ai sensi dell'art. 164 comma 3) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e segue le regole previste per l'affidamento di servizi pubblici e la legge R. Toscana 21/2015.
3. La Giunta comunale definisce i criteri generali per l'attribuzione dell'assenza di rilevanza economica degli impianti sportivi.
4. L'avviso pubblico, approvato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, deve contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta del gestore con i relativi punteggi.
5. La scelta del gestore, da effettuarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tiene conto dei seguenti criteri, da utilizzare tutti o in parte con diverse pesature:
 - a) anzianità nello svolgimento dell'attività sportiva e partecipazione a campionati ufficiali delle Federazioni sportive o enti di promozione sportiva;
 - b) radicamento nel territorio comunale con particolare riferimento al bacino di utenza interessato;
 - c) esperienza gestionale nell'attività relativa alla disciplina sportiva dell'impianto da assegnare;
 - d) proposte specifiche e migliorative dei servizi e attività che si intendono realizzare nell'impianto, legate al contesto territoriale, riservate a scuole, promozione sociale, infanzia, giovani, anziani, soggetti diversamente abili, soggetti a rischio, nonché attività motorie diffuse e attività ricreative sociali e di tempo libero compatibili con l'attività sportiva;
 - e) tariffe praticate e prezzi di accesso, tenuto conto che le tariffe approvate annualmente dal Comune rappresentano il limite massimo applicabile, anche con riferimento a agevolazioni nelle tariffe per minori e altre fasce di utenza a basso reddito;
 - f) organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati e di ogni altra tipologia di personale;
 - g) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e monte ore di apertura dell'impianto, fasce orarie per la fruizione dell'impianto da parte di altre società sportive che ne facciano richiesta e dei singoli cittadini non tesserati;
 - h) accordi per la gestione integrata con altri soggetti del territorio;
 - i) compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - j) qualità del progetto relativamente agli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto e al programma di manutenzione, con attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica;
 - k) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi sulla base dell'indicazione dell'offerta, in ribasso, sul contributo economico che il comune intende concedere a sostegno della gestione, se previsto, ovvero del rialzo sul canone minimo previsto.

6. La valutazione delle domande viene effettuata da un'apposita Commissione composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri interni, facenti parte delle direzioni del Comune competenti.

7. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo garantendo l'apertura e custodia, gli allestimenti e disallestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, la manutenzione dei defibrillatori nonché il controllo e vigilanza sugli accessi per il rispetto della normativa vigente e l'utilizzo da parte degli utenti e degli assegnatari in uso.

8. Sono a carico del concessionario le spese per le utenze, salvo i casi in cui il Comune decida di prevedere nell'avviso pubblico - per motivi oggettivi - il mantenimento dell'intestazione direttamente all'Amministrazione Comunale; in quest'ultimo caso il Concessionario è tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute per il pagamento delle utenze, con modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

9. Il concessionario è tenuto a ricevere le domande di uso degli spazi da parte di soggetti terzi, a istruire un piano di utilizzo ed a comunicarlo al Comune, fatto salvo l'eventuale nulla osta previsto per le manifestazioni extra sportive come previsto all'art. 6 comma 11).

10. L'avviso pubblico per la concessione in gestione elencherà precisamente le figure professionali ritenute indispensabili per la conduzione dello specifico impianto sportivo.

11. Il Concessionario è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione Comunale, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che può giungere sino alla decadenza della concessione.

12. Il Concessionario provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori (compresi i volontari) che operano nell'impianto sportivo, di importo commisurato al valore dell'impianto e dei relativi servizi.

13. Il concessionario è tenuto al versamento di un canone individuato dall'amministrazione e determinato in sede di Avviso, in virtù della concessione di un bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune.

14. Al Concessionario spetta:

- a) introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso dell'impianto;
- b) utilizzo degli spazi sportivi per la propria attività, secondo le modalità e i vincoli indicati nell'atto di concessione;
- c) l'utilizzo di spazi comuni o altri locali di cui il comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente indicati nell'atto di concessione;
- d) l'eventuale gestione (diretta o affidata a terzi) del bar o altro punto ristoro o locali ad uso commerciale, eventualmente presenti nell'impianto percepiscono gli incassi;
- e) incasso dei proventi della pubblicità, in adempimento delle norme e dei regolamenti vigenti;
- f) utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e attrezzature presenti nell'impianto, come dettagliati nell'atto di concessione;
- g) vendita di titoli di accesso per manifestazioni sportive organizzate nell'impianto;
- h) incasso di quote associative, che non rappresentino un limite all'utilizzazione dell'impianto da parte di tutti i cittadini;
- i) incasso di sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto.

15. Il Concessionario ha facoltà di applicare formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune nella delibera annuale delle tariffe, salvo il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione dimostrabile e dimostrato tramite la contabilità separata di cui all'art. 10 comma 1 lettera q).

16. Il Comune potrà erogare contributi ai concessionari degli impianti senza rilevanza economica, in collaborazione con il CONI, secondo le seguenti priorità:

- a) organizzazione di corsi gratuiti o tariffa ridotta rivolti a particolari fasce di popolazione, quali bambini, anziani, disabili;
- b) partecipazione degli istruttori e allenatori oltre che dei componenti degli organi societari, a corsi, seminari, stage di formazione e aggiornamento che favoriscano i processi di crescita e sviluppo dell'infanzia e dei giovani nonché la prevenzione di forme di disagio e devianza;
- c) rendicontata economia delle spese di gestione, con particolare riferimento alle spese di riscaldamento e energia elettrica, nell'ottica di un risparmio energetico a vantaggio di tutta la comunità;
- d) promozione di attività finalizzate a favorire l'integrazione e la lotta alla discriminazione;
- e) programmazione e realizzazione di progettualità tese alla sensibilizzazione e divulgazione del "Fair Play" e della "carta dei diritti del ragazzo nello sport" e che vedano coinvolte le varie componenti: istruttori, insegnanti e genitori;
- f) ulteriori attività meritorie con rilevanza sociale.

Art. 15 – Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica

1. La concessione di impianti sportivi aventi rilevanza economica, ovvero degli impianti la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, è affidata previa gara a favore del miglior offerente, quale Concessione di servizi pubblici ai sensi dell'art. 164 e segg. del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. La Giunta comunale definisce i criteri generali per l'attribuzione della rilevanza economica degli impianti sportivi.
3. Il dirigente competente in materia, sulla base del presente Regolamento e dei criteri generali stabiliti dalla Giunta, approva gli atti di selezione per l'affidamento degli impianti che hanno rilevanza economica, sulla base della normativa vigente.
4. Nella scelta del Concessionario per gli impianti sportivi con rilevanza economica, l'affidamento dovrà essere effettuato sulla base dei criteri di cui all'art. 14 comma 5.
5. La valutazione della convenienza economica, nel rispetto della normativa vigente, si baserà sul criterio dell'offerta migliorativa (al rialzo) rispetto al canone minimo stabilito dall'Amministrazione Comunale nell'avviso pubblico.
6. L'affidamento prevede l'assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.
7. Alla concessione di impianti con rilevanza economica si applica quanto previsto al precedente art. 14 dal comma 6 al comma 14.
8. Il concessionario può determinare liberamente tariffe o prezzi di accesso all'impianto, fatta eccezione per gli spazi o gli orari compresi nella percentuale di uso riservata al Comune e prevista eventualmente nell'atto di concessione, per i quali il concessionario applicherà le tariffe determinate dal comune. Il piano delle tariffe deve essere presentato al Comune all'interno del progetto di gestione, in risposta all'Avviso pubblico per l'affidamento e potranno essere modificate in conformità alla normativa vigente in materia di contratti di concessione, previa comunicazione al Comune.

Art. 16 - Concessione per l'ammodernamento, la riqualificazione, la costruzione e successiva gestione

1. Al fine di favorire la riqualificazione e ammodernamento di impianti sportivi comunali esistenti, in conformità alla normativa vigente in materia, le associazioni e società sportive senza scopo di lucro possono presentare al comune un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per l'ammodernamento e la successiva gestione con la previsione di utilizzo dell'impianto teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. In assenza di proposte da parte dei soggetti senza scopo di lucro, potranno essere attivate procedure selettive rivolte a soggetti privati o società sportive a scopo di lucro, sulla base della normativa vigente.

2. La durata degli affidamenti è proporzionale al valore dell'intervento, comunque non inferiore ai 5 anni e non superiore a 25 anni.
3. La procedura prende avvio con un avviso di manifestazione di interesse che si rivolge a tutti i soggetti interessati e individua i requisiti di partecipazione, i lavori minimi necessari per la riqualificazione, i criteri di valutazione delle offerte. La Giunta comunale, a seguito di istruttoria tecnica da parte di apposita Commissione, approva il progetto riconoscendone l'interesse pubblico e ne affida la gestione per la durata proporzionale al valore dell'intervento, fermo restando i limiti di durata previsti al comma 2.
4. Nella scelta dell'affidatario dovranno essere presi in considerazione i seguenti elementi:
 - a) progetto preliminare che descriva le opere di sviluppo e miglioramento sull'impianto e contenga il piano di attività, entrambi in accordo con le esigenze di attuale utilizzo e di sviluppo dell'attività sportiva, comprensivo di tutti gli elementi utili a permettere la valutazione dell'investimento e dei costi di attivazione e gestione;
 - b) Piano di fattibilità economico finanziaria asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite da istituto di credito stesso e iscritte all'elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1966/1939 che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta e i costi sostenuti per la predisposizione del progetto definitivo e dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di ristrutturazione e gestione dell'impianto;
5. Il bando per l'affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, considerare tutti o parte dei criteri sotto evidenziati anche con diverse pesature, oltre agli ulteriori criteri di cui all'art. 14 comma 5:
 - a) competenza professionale e valore sociale in campo sportivo, da valutare in base a: esperienza nel settore, valore agonistico, qualificazione del personale utilizzato, organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - b) competenza organizzativa e affidabilità economica da valutare in base a: esperienza nella gestione di impianti sportivi, innovazione imprenditoriale volta a garantire la massima attrattività dell'impianto, garanzie patrimoniali e finanziarie, capacità di indebitamento, da attestare con il piano economico finanziario;
 - c) validità del progetto tecnico, con particolare riferimento all'uso di tecnologie edilizie e impiantistiche innovative, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, utilizzo di materiali eco-compatibili o a basso impatto ambientale e a basso consumo energetico, dotazione di attrezzature sportive;
 - d) migliore offerta rispetto alle condizioni economiche e di durata della concessione.
6. Fatte salve le norme di maggior favore per le società e associazioni sportive senza scopo di lucro previste dalla normativa vigente, l'affidamento di impianti sportivi comunali per la loro riqualificazione e ammodernamento fa seguito a procedure ad evidenza pubblica, che ne garantiscano effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati.
7. Nel caso in cui la procedura vada deserta, o per motivate situazioni di pubblico interesse, potrà essere disposto anche l'affidamento diretto della procedura a società senza scopo di lucro, in conformità con la normativa vigente.
8. Le opere autorizzate dovranno essere eseguite nei termini stabiliti dalle relative autorizzazioni/permessi e in conformità al cronoprogramma approvato.
9. Qualora le opere autorizzate non venissero portate a termine nei tempi stabiliti, il concessionario si intenderà decaduto dai diritti della concessione e l'impianto tornerà nella piena disponibilità del Comune. Il comune avrà comunque la facoltà di prendere possesso delle parti di opere già realizzate senza che il concessionario abbia diritto a compensi, oppure di chiederne la demolizione o rimessa in pristino a cura e spese del concessionario.
10. Sono a carico del concessionario le pratiche per il conseguimento dei pareri, permessi e autorizzazioni varie presso i competenti organi preposti, le spese di progettazione per la

realizzazione delle migliorie, addizioni e manutenzioni straordinarie nonché le conseguenti pratiche catastali, le pratiche per l'omologazione dell'impianto.

11. In base all'entità degli interventi, è richiesto al concessionario di presentare apposita fidejussione a garanzia dell'esecuzione dei lavori.

12. Le procedure per la costruzione di nuovi impianti sportivi su terreno del comune seguono le norme vigenti e verranno approvate dagli organi competenti in relazione alla concessione al proponente del diritto di superficie o altri diritti reali su beni del comune.

Art. 17 - Norme generali sulla manutenzione degli impianti comunali

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta.

2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del Concessionario, compresi i materiali, i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso.

3. Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria da parte del Concessionario; in questo ultimo caso i costi della manutenzione straordinaria sono a carico del Concessionario, che ha sempre l'obbligo di segnalare al Comune con sollecitudine la necessità di interventi di manutenzione straordinaria per non incorrere in tale previsione.

4. Qualora il Concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dal competente ufficio tecnico del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.

5. Tutte le opere realizzate dal concessionario su impianti comunali, a seguito di autorizzazione, passeranno in piena proprietà comunale senza che vengano corrisposti indennizzi o compensi di sorta.

6. Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva da parte del Comune, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso e l'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del Concessionario stesso.

7. Le spese sostenute per le opere, di cui al precedente comma 5, che il concessionario intenda realizzare potranno essere riconosciute e scomutate dal canone concessorio solo in seguito alla verifica da parte dei competenti uffici della documentazione attestante l'entità e la regolarità dei lavori eseguiti.

Art. 18 - Durata della concessione in gestione

1. La durata della concessione in gestione di impianti sportivi con o senza rilevanza economica è pari ad anni 6, salvo quanto diversamente stabilito per gli impianti esistenti che necessitano di riqualificazione di cui al precedente art. 16.

2. Al termine dell'affidamento, in pendenza del completamento delle procedure ad evidenza pubblica per la prosecuzione della gestione, è possibile la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo concessionario e comunque per massimo 12 mesi.

3. La durata dell'affidamento potrà essere oggetto di rinnovo per una sola volta per un numero di anni complessivamente non superiori a 12 (6 anni iniziali più eventuale rinnovo per altri 6), in relazione alle caratteristiche dell'impianto, dell'attività sportiva che vi viene svolta, dal piano gestionale, dal piano di sviluppo dell'impianto, dalla proposta di migliorie e progetti di sviluppo.

4. Il rinnovo potrà essere riconosciuto previo accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l'affidamento e in assenza di morosità e/o gravi inadempimenti contrattuali, mediante adozione di un atto che determini la nuova durata del contratto e stipula di apposita convenzione.

5. Limitatamente ai progetti di potenziamento, presentati anche nel corso della gestione dal concessionario, di particolare interesse per la valorizzazione dell'impianto, la durata

dell'affidamento può essere prorogata, per una sola volta, fino ad una durata massima di 25 anni e segue le condizioni previste all'art. 16.

Art. 19 - Divieti

1. E' fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa. Non rientra nella fattispecie di sub-concessione il caso in cui il concessionario decida di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo non superiore alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc., previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario.

2. E' fatto divieto di utilizzare anche temporaneamente l'impianto per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo e oggetto di concessione, senza espressa autorizzazione da parte del Comune.

3. Il Concessionario non può in alcun modo alienare o distruggere attrezzature o beni mobili eventualmente consegnatigli dal Comune. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull'impianto è allegato come parte integrante alla convenzione.

Art. 20 - Decadenza e revoca delle concessioni

1. Sarà avviata procedura di decadenza della concessione senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere, anche per una sola delle seguenti cause:

- a) uso dell'impianto sportivo in modo difforme rispetto a quanto indicato nel contratto;
- b) inosservanza delle norme statali regionali, in particolare in materia di conduzione degli impianti sportivi e/o svolgimento delle discipline sportive praticate e/o norme igienico sanitarie, tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- c) violazione degli obblighi previsti dal presente Regolamento e dal contratto;
- d) morosità nel pagamento dei canoni di concessione ed in assenza di un piano di rientro dal debito approvato dall'Amministrazione Comunale;
- e) esecuzione di opere e/o modifiche nell'impianto senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali;
- f) danni all'impianto sportivo di particolare rilevanza e gravità e/o incuria imputabile al concessionario;
- g) mancata effettuazione della manutenzione ordinaria che rechi pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
- h) altri casi previsti dal Regolamento, quali obblighi e requisiti per la gestione.

2. La risoluzione sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze.

3. Il Comune procede alla risoluzione delle concessioni in gestione con proprio atto amministrativo.

4. La risoluzione della concessione in gestione di un impianto sportivo determina l'automatica esclusione del Concessionario da:

- a) partecipare alla successiva gara per la concessione in gestione del medesimo impianto sportivo;
- b) usare e/o gestire un qualsiasi impianto sportivo di proprietà del Comune nei 24 mesi successivi alla data dell'atto amministrativo di risoluzione.

5. Il Comune può revocare le concessioni in gestione degli impianti sportivi, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/90, per i seguenti motivi:

- a) sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- b) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

TITOLO 4 – NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Norme generali sulla vigilanza

1. Tutti i soggetti che hanno la concessione in uso e in gestione di impianti sportivi comunali sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente regolamento:

- a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
- b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto sportivo o al corretto svolgimento delle attività in esso realizzate.

2. Il Comune di Arezzo, attraverso il Servizio competente in materia di Sport, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui soggetti che hanno la concessione in uso di spazi e sui concessionari della gestione di impianti sportivi.

Art. 22 - Rinvii

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:

- a) per le forme di concessione in gestione degli impianti sportivi, al Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016 e s.m.i. artt. da 164 a 178; delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016 per gli impianti con e senza rilevanza economica; legge n. 21/2015 della Regione Toscana “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi” e Regolamento di attuazione n. 42/R del 5 luglio 2016; legge n. 68/2015 della Regione Toscana “Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva”; Legge 8 agosto 2019 n. 86 “Deleghe al governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”; D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 “Attuazione dell'art. 7 della legge 8 agosto 2019 n. 86 recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento e costruzione di impianti sportivi” che dalla sua entrata in vigore abroga le norme previgenti (commi 24, 25 e 26 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2022 n. 289 e l'art. 15 commi 6 e 7 del DL 25 novembre 2015 n. 185 convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 2016 n. 9);
- b) per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici alle leggi 04/08/1977, n. 517 e s.m.i. e 11/01/1996, n. 23, DPR n. 567 del 10.10.1996 e art. 6 comma 4 del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2021; Legge 8 agosto 2019 n. 86 “Deleghe al governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”;
- c) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla Legge 8 agosto 2019 n. 86 “Deleghe al governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”; D. Lgs. n. 36 del 28/2/2021 “Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo” che dalla sua entrata in vigore abroga le norme previgenti (legge 23 marzo 1981 n. 91; art. 90 commi 4, 5, 8, 17, 18 18 bis, 19, 23 della legge 27 dicembre 2002 n. 289);
- d) per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente, nonché al Regolamento delle entrate del Comune di Arezzo.

Art. 23 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso di vigenza, alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite. Alle stesse potrà comunque essere applicato quanto previsto all'art. 18 comma 5 del presente Regolamento.

3. All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali” (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30.03.2010, così come integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 12/03/2012).